

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3645 del 11/07/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA OXIMET S.R.L. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI DI BASE SITO IN VIA REGINA PACIS N°200 A SASSUOLO (MO). (RIF.INT. N 30/08535020153). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3765 del 11/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno undici LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA OXIMET S.R.L.  
INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI DI  
BASE SITO IN VIA REGINA PACIS N°200 A SASSUOLO (MO). (RIF.INT. N  
30/08535020153).  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena a seguito di rinnovo con Determinazione n. 386 del 29/10/2012 a Oximet srl in qualità di gestore dell’impianto esistente per la produzione di biossido di stagno (punto 4.2e All.VIII D.Lgs. 152/06) avente sede legale e produttiva in via Regina Pacis n°200 a Sassuolo (MO);

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 22/03/2017 assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 5502 del 22/03/2017 relativa alla richiesta di adeguamento della scadenza dell’autorizzazione secondo quanto disposto dal Dlgs. 46/2014.

Valutato che l’AIA vigente (det. n. 386 del 29/10/2012) scadrà il 29/10/2017 ed ha quindi una durata prevista di 5 anni; il gestore chiede di ridefinirne la durata sino al 29/10/2022 (come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 di modifica del D.Lgs. 152/06).

A tal proposito si richiama la circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Circolare 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab- Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” che al punto 3 lettera d riporta:

*“d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di Aia è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle Aia vigenti, facendo salva la facoltà per l’Autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell’Aia.”*

Ciò premesso si accoglie la richiesta del gestore.

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell' Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- di modificare l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 386 del 29/10/2012 a Oximet srl in qualità di gestore dell' impianto esistente per la produzione di biossido di stagno (punto 4.2e All.VIII D.Lgs. 152/06) avente sede legale e produttiva in via Regina Pacis n°200 a Sassuolo (MO) come di seguito indicato.
1. L'AIA vigente di cui alla det. n. 386 del 29/10/2012 (fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di riesame dall' art. 29-octies del D.Lgs. 152/06) deve essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo entro il **29/10/2022**. A tale scopo, il gestore dovrà presentare sei mesi prima del termine sopra indicato adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all' art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;

#### **D e t e r m i n a   i n o l t r e**

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **29/10/2022** .
- di fare salvo il disposto dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 386/12 per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Oximet s.r.l. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sassuolo e al Comune di Sassuolo;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRETTORE  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
Dr. Giovanni Rompianesi

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.  
*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del .....  
Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**